Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la pesca

2024/2108(INI)

16.7.2025

PARERE

della commissione per la pesca

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale

sull'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito
(2024/2108(INI))

Relatrice per parere: Isabelle Le Callennec

PA_NonLeg

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca presenta alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di risoluzione
Visto 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– visto il regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit[1 bis] (il regolamento BAR),
	[1 bis] GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj.

Emendamento 2

Proposta di risoluzione
Visto 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982[1 bis] (la convenzione di Montego Bay),
	[1 bis] GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.

Emendamento 3

Proposta di risoluzione
Visto 17 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la sentenza emessa dal tribunale arbitrale il 28 aprile 2025 nel contesto di un arbitrato a norma dell'articolo 739 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra

l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito alla decisione del Regno Unito di vietare la pesca del cicerello nelle acque inglesi del Mare del Nord e in tutte le acque scozzesi[1 bis],

[1 bis] Corte permanente di arbitrato, causa 2024-45, https://pca-cpa.org/en/cases/334/.

Emendamento 4

Proposta di risoluzione
Considerando J bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	J bis. considerando che il 19 maggio 2025 l'Unione europea e il Regno Unito hanno adottato un accordo politico che comporta il pieno accesso reciproco alle rispettive acque per lo svolgimento di attività di pesca fino al 30 giugno 2038[1 bis];

[1 bis] Dichiarazione della Commissione, "A renewed agenda for European Union – United Kingdom cooperation Common Understanding" (Intesa comune su un'agenda rinnovata per la cooperazione tra Unione europea e Regno Unito), 19 maggio 2025, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_25_1267.

Emendamento 5

Proposta di risoluzione
Considerando L

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
L. considerando che, secondo la valutazione generale della Commissione, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è un accordo moderno e globale, che riflette gli interessi dell'UE in materia di commercio e cooperazione	L. considerando che, secondo la valutazione generale della Commissione, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è un accordo moderno e globale, che riflette gli interessi dell'UE in materia di commercio e cooperazione

preservando nel contempo le linee rosse stabilite dalle istituzioni dell'UE e dagli Stati membri durante il processo di recesso del Regno Unito; che per gli anni dal 2021 al 2024 la Commissione, nelle sue relazioni annuali di attuazione, ha stabilito che, nel complesso, i regimi commerciali per i beni e i servizi stabiliti nell'accordo hanno funzionato bene, nonostante problemi di attuazione di ***lieve*** entità;	preservando nel contempo le linee rosse stabilite dalle istituzioni dell'UE e dagli Stati membri durante il processo di recesso del Regno Unito; che per gli anni dal 2021 al 2024 la Commissione, nelle sue relazioni annuali di attuazione, ha stabilito che, nel complesso, i regimi commerciali per i beni e i servizi stabiliti nell'accordo hanno funzionato bene, nonostante problemi di attuazione di ***grave*** entità***, in particolare nel settore della pesca***;

Emendamento 6

Proposta di risoluzione
Considerando M

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
M. considerando che secondo quanto previsto dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i fornitori di servizi o gli investitori dell'Unione non devono ricevere un trattamento meno favorevole rispetto agli operatori britannici nel Regno Unito e viceversa; che il principio di non discriminazione si applica a un'ampia gamma di attività economiche, ***compresa*** la fornitura di servizi, l'istituzione di imprese ***e*** la protezione dei diritti di proprietà intellettuale;	M. considerando che secondo quanto previsto dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i fornitori di servizi o gli investitori dell'Unione non devono ricevere un trattamento meno favorevole rispetto agli operatori britannici nel Regno Unito e viceversa; che il principio di non discriminazione si applica a un'ampia gamma di attività economiche, ***comprese*** la fornitura di servizi, l'istituzione di imprese***,*** la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ***e le attività di pesca***;

Emendamento 7

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
11. prende atto con soddisfazione dell'efficace funzionamento degli organi congiunti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; invita a garantire la costante trasparenza del loro lavoro;	11. prende atto con soddisfazione dell'efficace funzionamento degli organi congiunti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; invita a garantire la costante trasparenza del loro lavoro; ***invita la Commissione a condividere con il Parlamento, in tempo***

	utile, i processi verbali delle riunioni delle commissioni specializzate settoriali, così come qualsiasi documento relativo agli accordi raggiunti, a tenere il Parlamento informato in merito alle discussioni politiche e tecniche in corso e a permettergli di associarvisi e di parteciparvi con maggiore regolarità;

Emendamento 8

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	11 bis. invita entrambe le parti a mantenere un dialogo aperto al più alto livello politico; prende atto con soddisfazione del vertice UE-Regno Unito tenutosi a Londra il 19 maggio 2025; chiede che tale vertice sia organizzato con cadenza annuale;

Emendamento 9

Proposta di risoluzione
Sotto-sottotitolo (nuovo) (dopo il sottotitolo "Pesca" del progetto di relazione)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Attuazione della rubrica "Pesca" dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

Emendamento 10

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
31. ***[commissioni competenti per parere]***;	31. ***prende atto delle relazioni 2023 e 2024 della Commissione europea sull'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e, in***

particolare, dei punti dedicati alla rubrica "Pesca";

Emendamento 11

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 bis. accoglie con favore il miglioramento della cooperazione tra le parti nel quadro dei negoziati annuali sui totali ammissibili di catture (TAC), che nel 2023 e nel 2024 hanno portato alla conclusione tempestiva di un accordo che ha permesso di evitare l'applicazione di TAC provvisori, garantendo in tal modo al settore della pesca una maggiore chiarezza e prevedibilità rispetto alle possibilità di pesca relative all'anno successivo;

Emendamento 12

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 ter. deplora l'instabilità generata dalla Brexit nelle relazioni internazionali in materia di pesca con gli Stati costieri, che rende più difficile il raggiungimento di un equilibrio negli accordi di condivisione e lo scambio di possibilità di pesca; osserva con preoccupazione che alcuni Stati costieri stanno sfruttando tale instabilità tentando unilateralmente e ingiustamente di accrescere le proprie possibilità di pesca, a scapito di quelle dell'UE; ricorda l'importanza di rispettare i diritti di pesca storici; chiede un rafforzamento della cooperazione tra l'UE e gli Stati costieri al fine di conseguire una gestione sostenibile degli stock ittici condivisi e una maggiore stabilità e prevedibilità dei contingenti di

pesca, in particolare nel contesto delle consultazioni annuali e degli accordi trilaterali;

Emendamento 13

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 quater. ricorda che il Regno Unito ha introdotto un sistema di licenze di pesca applicabile alle navi dell'UE perché possano accedere alle sue acque; osserva che tale sistema ha notevolmente rallentato l'effettiva attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, dal momento che la parte britannica ha aggiunto numerosi prerequisiti per il rilascio di tali licenze, il che ha penalizzato in particolare le navi di lunghezza inferiore a 12 metri, che pescavano storicamente nelle acque territoriali del Regno Unito ma che hanno avuto difficoltà a dimostrare la loro presenza in tali acque; deplora profondamente che tale situazione abbia portato al mancato rilascio di licenze a numerose navi di piccole dimensioni, il che le ha costrette a trasferirsi in altre zone o a cessare le loro attività, aggravando in tal modo la situazione e gli effetti negativi causati da altri costi aggiuntivi e oneri burocratici associati alla Brexit; deplora inoltre che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione abbia reso nullo il trattato della Baia di Granville che, fino alla Brexit, disciplinava la pesca nelle acque di Jersey; ricorda inoltre che il problema del massimale globale delle licenze rilasciate da Jersey non è ancora stato completamente risolto, il che fa sì che alcuni pescatori si ritrovino in uno stato di estrema incertezza riguardo alle loro attività di pesca nelle acque delle

dipendenze della Corona;

Emendamento 14

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 quinquies. ricorda che, conformemente all'articolo 496 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le misure di gestione e le misure tecniche che potrebbero avere ripercussioni sulle navi dell'altra parte devono essere notificate con sufficiente anticipo, in modo da permettere all'altra parte di formulare osservazioni o chiedere chiarimenti; sottolinea che tali misure devono essere proporzionate, non discriminatorie e basate sui migliori pareri scientifici disponibili e devono tenere conto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica a lungo termine; deplora che gli studi d'impatto non siano sistematicamente condotti con l'equa partecipazione delle parti interessate e in buona fede;

Emendamento 15

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 sexies. deplora il fatto che il Regno Unito abbia introdotto unilateralmente numerose misure di gestione della pesca, soprattutto di natura tecnica, tra cui il divieto di alcune attività di pesca, l'introduzione di taglie minime di cattura per alcune specie, la chiusura della pesca in alcune aree marine protette (ad esempio nel Dogger Bank) e la creazione di parchi eolici, provocando una drastica limitazione dell'accesso delle navi dell'UE

ai luoghi di pesca e alle risorse alieutiche del Regno Unito, in particolare nella zona compresa tra sei e dodici miglia nautiche; si rammarica del fatto che tali misure, così come quelle introdotte in ambito sociale, abbiano una maggiore incidenza sulle navi dell'UE che su quelle britanniche, con ripercussioni socioeconomiche per il settore della pesca dell'Unione e, in particolare, per i pescatori artigianali; teme che questo tipo di misure possa, in ultima analisi, escludere le navi dell'UE da intere zone di pesca, mettendo in discussione i diritti di pesca dell'Unione nelle acque britanniche;

Emendamento 16

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 septies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 septies. invita la Commissione a effettuare valutazioni complete e sistematiche dell'incidenza sociale, economica e ambientale di tali misure, anche nelle dipendenze della Corona, al fine di determinare se siano proporzionate e non discriminatorie e, se del caso, a reagire con fermezza e a utilizzare il meccanismo di risoluzione delle controversie o le misure di ritorsione previste dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, comprese misure compensative quali la sospensione del trattamento tariffario preferenziale concesso ai prodotti della pesca, nonché tutti gli altri mezzi politici e diplomatici a sua disposizione;

Emendamento 17

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 octies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 octies. accoglie con favore, a tale proposito, la decisione finale emessa il 28 aprile 2025 dal tribunale arbitrale nel quadro della controversia tra l'UE e il Regno Unito riguardo alla decisione di chiudere la pesca del cicerello nelle acque inglesi del Mare del Nord e nelle acque scozzesi; osserva che, nella fattispecie, il tribunale ha ritenuto che non sussistesse alcuna violazione del principio di non discriminazione e che la misura fosse scientificamente fondata; sottolinea che il tribunale ha riscontrato che il divieto di pesca del cicerello nelle acque inglesi viola il principio di proporzionalità sancito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e che il Regno Unito è venuto meno all'obbligo di concedere pieno accesso alle sue acque per la pesca del cicerello; ricorda che il Regno Unito è tenuto ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione del collegio arbitrale; ritiene che tale decisione costituisca un importante precedente giuridico per la salvaguardia dei diritti di pesca dell'UE e la risposta a eventuali misure analoghe adottate in futuro dal Regno Unito; invita la Commissione a continuare a monitorare attentamente le misure unilaterali adottate dal Regno Unito al fine di garantire il rispetto dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

Emendamento 18

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 nonies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 nonies. teme che le misure unilaterali producano un effetto a catena sulla sostenibilità economica e sociale del settore della pesca dell'UE e della sua

catena del valore; esprime inoltre preoccupazione per il fatto che la limitazione dell'accesso alle acque del Regno Unito stia causando un trasferimento dello sforzo di pesca verso la Manica e il Mare del Nord, accrescendo la pressione sulle specie soggette e non soggette ai TAC; sottolinea che il maggiore utilizzo delle acque dell'UE comporta conseguenze in termini di sicurezza e di gestione dello spazio marittimo, ma anche di accesso alle risorse, in particolare per la pesca artigianale, il che mette in discussione la sostenibilità sociale, economica e ambientale delle attività di pesca;

Emendamento 19

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 decies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 decies. invita entrambe le parti a risolvere rapidamente la questione dell'aumento della pressione esercitata sulla Manica e sul Mare del Nord proponendo un piano di gestione regionale che permetta di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse e la gestione pluriennale della pesca; ricorda alla Commissione, a tale proposito, le norme previste dal piano pluriennale per il Mare del Nord, che riguardano anche le acque in questione, e ritiene che tali norme dovrebbero, se necessario, essere adattate al fine di risolvere eventuali discrepanze e garantire chiarezza giuridica agli operatori e agli Stati membri;

Emendamento 20

Proposta di risoluzione
Sotto-sottotitolo (nuovo) (dopo il paragrafo 31 decies (nuovo) del presente parere)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Fine del periodo di adeguamento

Emendamento 21

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 undecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 undecies. invita entrambe le parti a rispettare il principio di cui all'articolo 500 "Accesso alle acque", al fine di garantire un equilibrio reciprocamente soddisfacente tra i rispettivi interessi; ricorda che l'accesso alle acque, inclusa la zona compresa tra sei e dodici miglia nautiche, deve essere reciproco e proporzionato ai TAC o ai livelli medi di cattura dell'altra parte; invita la Commissione ad attuare pienamente tale articolo e a sviluppare, in seno al comitato specializzato per la pesca, gli orientamenti necessari per facilitarne l'applicazione pratica;

Emendamento 22

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 duodecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 duodecies. sottolinea che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione introduce una clausola di revisione che prevede un riesame nel 2030 per rafforzare e codificare l'attuazione dell'accordo, tenendo conto che tale clausola non può essere utilizzata per ridurre il livello di accesso alle acque; invita, a tale proposito, la Commissione a fare il possibile per garantire un accesso maggiore, prevedibile e continuo alle acque nei prossimi anni;

Emendamento 23

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 terdecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 terdecies. valuta positivamente l'accordo politico raggiunto il 19 maggio 2025 dall'Unione europea e dal Regno Unito, in particolare il rinnovo di un accesso reciproco, stabile e continuo alle acque fino al 30 giugno 2038; si compiace del fatto che la pesca abbia avuto uno spazio importante nei recenti negoziati; incoraggia entrambe le parti a mantenere un approccio pragmatico e reciprocamente vantaggioso nei negoziati a venire;

Emendamento 24

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 quaterdecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 quaterdecies. accoglie con favore il fatto che il comitato specializzato per la pesca abbia formalizzato l'accordo politico; invita la Commissione a essere vigile nell'attuazione di questo nuovo accordo, anche rispetto all'accesso alla zona compresa tra sei e dodici miglia nautiche, in particolare per le navi francesi per pesca costiera su piccola scala;

Emendamento 25

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 quindecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 quindecies. ribadisce che l'accesso reciproco e continuo alle acque e alle

	risorse della pesca deve essere mantenuto come elemento essenziale delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito, e deve pertanto essere trattato congiuntamente ad altre parti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, come il commercio, l'accesso al mercato interno per i prodotti della pesca e la cooperazione in materia di energia;

Emendamento 26

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 sexdecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 sexdecies. osserva che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede una riduzione graduale del 25 % dei TAC dell'UE nelle acque del Regno Unito durante il periodo di transizione fino alla fine del 2026; sottolinea che tale riduzione ha rappresentato un enorme sacrificio per i pescatori dell'UE e ha avuto un impatto considerevole sulle attività di pesca dell'UE, portando a piani di uscita dalla flotta e alla perdita di navi; si compiace del fatto che, dopo il 2026, le possibilità di pesca saranno mantenute almeno a questo livello e non saranno messe in discussione;

Emendamento 27

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 septdecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 septdecies. si rammarica della mancanza di dati o studi sull'impatto della Brexit; invita la Commissione a valutare pienamente le ripercussioni del periodo di adeguamento sull'intera catena del valore del settore della pesca dell'UE;

Emendamento 28

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 octodecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 octodecies. sottolinea che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede la possibilità di prendere in considerazione lo sviluppo di strategie pluriennali per la conservazione e la gestione dei TAC e degli stock fuori contingente; invita entrambe le parti ad adoperarsi in vista di una maggiore stabilità e prevedibilità dei contingenti di pesca e a garantire una gestione sostenibile degli stock del Mare del Nord e dell'Atlantico nordorientale per i settori della pesca di entrambe le parti;

Emendamento 29

Proposta di risoluzione
Sotto-sottotitolo (nuovo) (dopo il paragrafo 31 octodecies (nuovo) del presente parere)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Governance e cooperazione in materia di pesca tra l'UE e il Regno Unito

Emendamento 30

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 novodecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 novodecies. sottolinea l'importanza di una cooperazione più stretta e più rigorosa tra l'UE e il Regno Unito, non solo in materia di gestione della pesca e delle aree marine protette, ma in generale in materia di pianificazione dello spazio marittimo,

nonché di misure tecniche, di controllo, doganali e sanitarie che coinvolgano tutti gli organismi, compreso il comitato specializzato per la pesca; invita entrambe le parti a migliorare il funzionamento e la trasparenza degli organismi di governance, facendo in modo che la definizione di misure sia oggetto di una discussione preliminare e che dette misure abbiano solide basi scientifiche e socioeconomiche, e non siano né discriminatorie né tali da impedire agli attori interessati di raggiungere i contingenti loro assegnati;

Emendamento 31

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 vicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 vicies. invita la Commissione a prestare particolare attenzione al rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti e a rispondere con fermezza nel caso in cui il Regno Unito dovesse agire in modo discriminatorio; incoraggia inoltre la Commissione, nell'ambito del comitato specializzato per la pesca, ad adeguare i vincoli doganali, sanitari e di controllo applicabili agli sbarchi delle navi di una parte sul territorio dell'altra, ad esempio istituendo un piano di controllo comune al Regno Unito e ai singoli Stati membri, a condizione che siano fornite garanzie equivalenti di tracciabilità e conformità dei prodotti ittici; insiste sulla necessità di garantire circuiti logistici sia per le importazioni che per le esportazioni, eliminando gli ostacoli legati alla mancanza di controlli sanitari e doganali in alcuni porti;

Emendamento 32

Proposta di risoluzione

Paragrafo 31 unvicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 unvicies. deplora il crescente numero di infrazioni commesse da navi del Regno Unito nelle acque dell'UE; invita le autorità degli Stati membri a rafforzare le capacità di sorveglianza marittima, ad aumentare i controlli e ad applicare sanzioni adeguate;

Emendamento 33

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 duovicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 duovicies. invita le parti a garantire la coerenza, la compatibilità e l'interoperabilità delle loro misure di controllo, compresi i sistemi di monitoraggio elettronico a distanza e i sistemi di telecamere predisposti al fine di non aggiungere oneri amministrativi o finanziari eccessivi e di non discostarsi irragionevolmente l'una dall'altra; ribadisce che entrambe le parti dovrebbero intrattenere uno stretto dialogo con i rappresentanti del settore prima di adottare tali misure;

Emendamento 34

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 tervicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 tervicies. osserva che, dall'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per la pesca si è riunito nove volte; deplora, tuttavia, la mancanza di trasparenza e responsabilità di tale organismo; chiede che i membri della

commissione per la pesca del Parlamento siano coinvolti e invitati a partecipare alle riunioni per consentire un controllo adeguato, e che i documenti di riunione e i processi verbali siano condivisi quanto prima;

Emendamento 35

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 quatervicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 quatervicies. invita l'Unione europea e il Regno Unito a intensificare gli sforzi volti a promuovere la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche, a intensificare la cooperazione e gli scambi di buone pratiche per migliorare la selettività e ridurre l'impatto di determinate attività di pesca, nonché ad attuare pienamente l'approccio ecosistemico;

Emendamento 36

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 quinvicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 quinvicies. invita entrambe le parti a rafforzare la cooperazione e il coordinamento a livello internazionale, nel quadro dell'organizzazione regionale di gestione della pesca o con gli Stati costieri in materia di gestione condivisa degli stock ittici; mette in evidenza la necessità che l'UE e il Regno Unito intensifichino la loro cooperazione nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e sostengano le azioni necessarie per eliminarla in tutti i consessi internazionali, prestando un'attenzione

particolare al rafforzamento delle norme in materia di trasparenza e tracciabilità dei prodotti ittici importati;

Emendamento 37

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 sexvicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 sexvicies. ricorda a entrambe le parti la necessità di una maggiore cooperazione nelle loro azioni in materia di pianificazione dello spazio marittimo, in particolare per quanto riguarda i conflitti tra i progetti di parchi eolici offshore e gli obiettivi di conservazione o con il settore della pesca; chiede un approccio equilibrato tra tutti gli interessi relativi all'uso dello spazio marittimo, che dovrebbe ponderare le dimensioni ambientale, economica e sociale, garantendo coerenza ed equità in tutti i settori;

Emendamento 38

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 septvicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 septvicies. chiede che entrambe le parti si adoperino congiuntamente per sviluppare la ricerca scientifica e scambiare le migliori pratiche al fine di individuare e rimuovere le munizioni dal fondo marino;

Emendamento 39

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 octovicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 octovicies. chiede a tutte le parti di garantire che il rilascio di licenze e autorizzazioni che consentano alle navi dell'UE di pescare nelle acque del Regno Unito e delle dipendenze della Corona britannica abbia luogo senza ostacoli amministrativi, fiscali o finanziari;

Emendamento 40

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 novovicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 novovicies. invita la Commissione, data la situazione specifica delle Isole Normanne, a facilitare la collaborazione tra le parti attraverso un migliore coordinamento tra il dialogo regionale e l'organismo quadrilaterale ("quad meeting"); invita le parti a coinvolgere i rappresentanti del settore della pesca, tutti i pertinenti portatori di interessi e le autorità locali e regionali, e a promuovere il modello di cogestione della pesca;

Emendamento 41

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 tricies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	31 tricies. ricorda che la riserva di adeguamento alla Brexit (BAR) è stata istituita per contrastare le conseguenze economiche, sociali, territoriali e ambientali della Brexit; ricorda che tale fondo di 5,4 miliardi di EUR era destinato a favorire il settore della pesca – compresa la pesca su piccola scala – che è stato colpito in modo sproporzionato dalla Brexit; ricorda che il regolamento istitutivo della BAR imponeva alla

Commissione di informare il Parlamento e il Consiglio sullo stato di avanzamento del processo di attuazione entro giugno 2024; si rammarica che finora la Commissione non abbia fornito alcuna informazione al riguardo; chiede che, entro la fine del 2025, il Parlamento e il Consiglio siano informati sullo stato di avanzamento del processo di attuazione della BAR;

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice per parere dichiara di aver incluso nel suo parere contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (France)
Comité régional des pêches des Hauts-de-France
Comité régional des pêches de Bretagne
Comité régional des pêches de Normandie
Région Hauts-de-France
Représentation de la région Bretagne à Bruxelles
Représentation de la région Normandie à Bruxelles
Union des armateurs à la pêche de France
Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (France)
Représentation permanente de la France auprès de l'UE
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche (France)
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice per parere.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, la relatrice per parere dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione	16.7.2025
Esito della votazione finale	+: 22 –: 0 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Sakis Arnaoutoglou, Thomas Bajada, Stephen Nikola Bartulica, Asger Christensen, Carmen Crespo Díaz, Ton Diepeveen, Paulo Do Nascimento Cabral, Siegbert Frank Droese, France Jamet, Nora Junco García, Isabelle Le Callennec, Isabella Lövin, Giuseppe Lupo, Francisco José Millán Mon, Jessica Polfjärd, André Rodrigues, Sander Smit, António Tânger Corrêa, Emma Wiesner, Stéphanie Yon-Courtin, Željana Zovko
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Sebastian Everding, Idoia Mendia, Piotr Müller, Rasmus Nordqvist

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

22	+
ECR	Stephen Nikola Bartulica, Nora Junco García, Piotr Müller
ESN	Siegbert Frank Droese
PPE	Carmen Crespo Díaz, Paulo Do Nascimento Cabral, Isabelle Le Callennec, Francisco José Millán Mon, Jessica Polfjärd, Sander Smit, Željana Zovko
PfE	Ton Diepeveen, France Jamet, António Tânger Corrêa
Renew	Asger Christensen, Emma Wiesner, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Sakis Arnaoutoglou, Thomas Bajada, Giuseppe Lupo, Idoia Mendia, André Rodrigues

0	-

3	0
The Left	Sebastian Everding
Verts/ALE	Isabella Lövin, Rasmus Nordqvist

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti